



Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

presso
Ministero della Giustizia

Prot n° 0001355 del 07/02/2012

Il Presidente

Ai Signori Presidenti di Collegio dei
Geometri e Geometri Laureati di

Ai Signori Presidenti dei Comitati
Regionali

Ai Signori Dirigenti di Categoria

LORO SEDI

Oggetto: Circolare del Consiglio Nazionale degli Architetti n. 1/2012

Si trasmette la nota di replica alla circolare che il Consiglio Nazionale degli Architetti ha recentemente inviato alle sedi periferiche dell'Ordine.

Tale documento potrà essere utilizzato all'occorrenza mediante invio agli enti che intendessero adottare provvedimenti in relazione alla circolare in oggetto.

A disposizione per ogni ulteriore necessità porgo cordiali saluti

All. c.s

Fausto Savoldi

Piazza Colonna, 361
00187 Roma

Tel. 06 4203161
Fax 06 48912336

www.cng.it
cng@cng.it

C.F. 80053430585



Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

presso
Ministero della Giustizia

Prot n° 0001355 del 07/02/2012

Serv. ER-PL Area DG

Rif. del

Allegati

Ai sig.ri Presidenti
dei Consigli dei Collegi dei Geometri
e Geometri Laureati

Ai sig.ri Presidenti
dei Comitati Regionali Geometri
e Geometri Laureati

Ai
Dirigenti di Categoria

LORO SEDI

Oggetto: Competenza dei Geometri.

Questo Consiglio Nazionale è venuto a conoscenza di una recente circolare emanata dal Consiglio Nazionale degli Architetti, riguardante nuovamente la spinosa questione delle competenze professionali dei geometri.

La circolare sembra finalizzata a tracciare una linea di comportamento, indirizzata ai Consigli degli Ordini Provinciali degli Architetti e tratta di recenti e noti pronunciamenti giurisprudenziali, in particolare delle sentenze n. 19292/2009 e n. 6402/2011, Cassazione civile.

In questa occasione, il tema è stato trattato con quel tanto di imparzialità e distacco da rendere evidente quanto il nuovo corso di quella categoria punti verso alti obiettivi e consideri la "mission" degli Architetti professionisti non ristretta ad assicurarsi l'ambito di attività normalmente svolta dai geometri.

Difatti, nella circolare, dopo aver svolto "alcune considerazioni di ordine sistematico, limitandosi a riportare il contenuto delle norme vigenti", si ammette che "la semplice lettura, senza alcuna pretesa interpretativa delle norme sopraindicate, non appare sufficiente a fornire un quadro esauriente e completo sulla problematica in oggetto [competenze dei geometri]. Appare, quindi, necessario esaminare i precedenti giurisprudenziali".

Tale pratica, posta in essere sull'onda emotiva di precedenti giurisprudenziali, oltre che inopportuna e lesiva delle formali attribuzioni dello scrivente Consiglio Nazionale dei

Piazza Colonna, 361
00187 Roma

Tel. 06 4203161
Fax 06 48912336

www.cng.it
cng@cng.it

C.F. 80053430585



Geometri, risulta non rispondente all'obiettivo di affermare l'auspicata chiarezza e, a causa della evidente contraddittorietà tra le "massime" contenute nelle diverse sentenze citate, genera più confusione che certezza.

Comunque, attardarsi ancora oggi ad assegnare valore risolutivo alle pronunce giurisdizionali, oltre che sopravvalutare gli effetti delle sentenze, assume il significato di mancata percezione degli effetti straordinariamente stravolgenti avvenuti nel quadro legislativo degli ultimi mesi in Italia.

Infatti, in primo luogo, la tesi di assegnare un valore di vincolo assoluto e generale a sentenze, a vario titolo richiamate dalla circolare menzionata, sia pure pronunciate da autorevolissimi organi di giurisdizioni superiori, si infrange innanzi al valore che nel nostro Paese assume la sentenza passata in giudicato, la quale decide il caso concreto e fa stato, quindi dispiega effetti, soltanto ed esclusivamente tra le parti in causa. Inoltre, in riferimento al *petitum* dedotto in giudizio, non pregiudica il diritto dei terzi.

Tralasciando la sentenza della Corte Costituzionale, n. 345/1995, per le note vicende legislative che riguardano le tariffe, le sentenze n. 19292/2009 e n. 6402/2011 della Cassazione civile non riguardano fattispecie proponibili quali "casi di studio" adatti alla chiara definizione delle competenze stesse.

Infatti oggetto del contendere nelle due cause è stato, non la determinazione delle competenze professionali, ma la lite sull'ammontare degli onorari.

Per di più, la prestazione professionale di cui alla sentenza n. 6402/2011 della Cassazione civile riguarda la progettazione di un capannone industriale prefabbricato con superficie pari, addirittura, a mq 3.600,00. Più o meno lo stesso vale per l'oggetto del contendere di cui alla sentenza n. 19292/2009 della Cassazione Civile.

Quindi, stante la eccessiva diversità tra i giudicati (sei o sette in un quinquennio) in parte citati nella circolare del Consiglio Nazionale degli Architetti e quanto forma normalmente oggetto di esercizio professionale dei geometri (100.000), non risulta praticabile l'indirizzo di assegnare indistintamente alle risultanze delle sentenze un valore assoluto o decisamente affidabile in merito alla definizione delle competenze.

Il giudicato civile, penale, amministrativo, amministrativo-contabile e tributario di ciascuna sentenza dispiega i propri effetti incidendo soltanto ed esclusivamente nella sfera giuridica dei soli soggetti che siano stati parti regolarmente costituite nel giudizio, conclusosi con quella stessa sentenza divenuta *res judicata* (artt. 2908 e 2909 c.c.), e in quanto tale non può legittimamente essere fatta valere quale fonte etero normativa integrativa di divieti non previsti dal legislatore.

Il giudicato in questa materia, inoltre, non può essere inteso quale fonte secondaria di tipo "consuetudinario", poiché la disciplina generale delle professioni, stanti le gravissime sanzioni previste anche in materia penale, è riservata alla legislazione esclusiva dello Stato (art. 117, terzo comma, della Costituzione) concorrente con quella delle Regioni solo in materia di formazione.

A rafforzare tale principio, si richiama la recentissima legislazione in materia di misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, che nel titolo II, art. 3, disciplina: "abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche". Il parlamento, confermando pienamente la sua competenza in materia di professioni, nel comma 1, sancisce: "Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio



secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed “è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge”, con buona pace degli sforzi interpretativi prodotti finora dalla Suprema corte o da chiunque altro in materia di limiti alle competenze.

Il principio è fondamento e tutela della leale concorrenza (comma 2).

Il comma 5 della novella legislativa ribadisce i principi a cui tutti i regolamenti professionali dovranno essere uniformati entro brevissime e precise scadenze, primo tra i quali è il “dovere di garantire che l'esercizio dell'attività risponda, senza eccezioni, ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca la effettiva possibilità di scelta da parte degli utenti”.

Lo stesso comma 5 prevede, inoltre, la possibilità di esercitare la professione in forma societaria (compresa quella di capitale), con buona pace, anche qui, della copiosa letteratura riguardante “l'unicità della prestazione” e la presunta irregolarità della “collaborazione tra tecnici”, appartenenti ad Ordini di diverso livello formativo, affermata da alcune sentenze della stessa Corte.

Il concetto di “modesta entità” dell'opera, comunque, non può essere riferito a parametri arbitrari e non idonei a quantificarne il limite (la mera presenza del cemento armato, sismicità del territorio, ecc.), tanto meno a quelli con i quali si pretenderebbe, per effetto delle sentenze, di escludere completamente la competenza del geometra in materia di progettazione edilizia con uso del c.a. (il genericissimo “pericolo per l'incolumità delle persone”).

Le sentenze, non sono più, per quanto non lo sia mai state, decisive per stabilire il limite delle competenze che possono, invero, essere contestate legittimamente e motivatamente solo in presenza di una specifica “legge” che le vieti.

A conferma di quanto affermato ed a risoluzione di ogni possibile antinomia normativa e, quindi, di ogni eventuale residuale perplessità interpretativa, è sufficiente fare menzione del D.Lgs. 212/2010 – ormai non recentissimo ma ciò nonostante sistematicamente dimenticato nel quadro ricostruttivo di cui alla circolare diramata dal Consiglio Nazionale degli Architetti – con il quale il legislatore, ha espressamente abrogato il Regio Decreto n. 2229 del 16 novembre 1939, recante le “norme per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato” e che disponeva “*Ogni opera di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare l'incolumità delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere, ovvero da un architetto iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive attribuzioni, ai sensi della L. 24 giugno 1923, n. 1395, e del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537*”, ed ha, quindi, espunto dall'ordinamento la riserva speciale, in precedenza prevista per le opere in cemento armato in favore degli ingegneri e degli architetti, distruggendo l'unico riferimento normativo costituente sostegno di quasi tutte quelle disquisite sentenze pronunciate della Suprema Corte.

Espunta dall'ordinamento la previgente riserva in favore degli ingegneri ed architetti, per espressa volontà del legislatore nazionale (unico potere competente), per i geometri residua, in materia di progettazione esecutiva e direzione di opere in conglomerato cementizio, la cogenza della normativa attualmente vigente, cioè “l'articolo 16 del R.D. 274/1929”, ecc. (vedi in calce la sintesi del quadro normativo vigente).



Per i geometri, non vige alcun divieto espresso “nell’ambito delle loro competenze”, tant’è che nella stessa circolare del Consiglio Nazionale degli Architetti, è espressamente ammesso che “la semplice lettura, senza alcuna pretesa interpretativa delle norme sopraindicate, non appare sufficiente a fornire un quadro esauriente e completo sulla problematica in oggetto [competenze dei geometri]. Appare, quindi, necessario esaminare i precedenti giurisprudenziali”.

A tal proposito e al fine di assicurare ampia informazione “avverso dubbi o perplessità che da altra categoria possono essere sollevati”, può tornare utile osservare:

- che l’art.1 del D.L. 24/01/2012, n. 1, stabilisce l’adeguamento dei Comuni, Province e Regioni agli obblighi di cui all’art.3, comma 1 del D.L. 13/08/2011, n. 138 (convertito in legge n. 148/2011), tra i quali è previsto che l’attività economica è libera ed “è *permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge*” e, pertanto, tale adeguamento può costituire elemento di valutazione della virtuosità dei predetti enti.
- che, ai sensi e per gli effetti della L. 241/90, “l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla legge e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti”;
- che, ai sensi e per gli effetti della stessa L. 241/90, la pubblica amministrazione “non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria”.

Quindi, gli impiegati pubblici sono impegnati ad osservare le loro attribuzioni nel rispetto dei doveri d’ufficio (parere urbanistico, ricevimento di SCIA o deposito atti, ecc.) e non sono legittimati a decidere sul limite delle competenze dei professionisti rifiutando o respingendo gli atti.

La posizione eventualmente assunta dai pubblici impiegati, ove dovesse determinare il ritardo immotivato o l’illegittimo diniego, procurerebbe danni ingiusti ai privati cittadini richiedenti il provvedimento con l’ulteriore effetto di penalizzare gli appartenenti ad una categoria professionale a diretto vantaggio di altre delle quali, spesso, gli stessi funzionari risultano portatori di interessi in qualità di iscritti all’Ordine.

Da ultimo, si rileva che tale tipo di irrituale condotta espone a responsabilità di carattere patrimoniale, anche personale, il soggetto che osservi il comportamento repressibile.

Alla luce di quanto esposto, “si suggerisce” a chi di dovere di non modificare le regole fino ad oggi seguite per il trattamento delle pratiche edilizie, al fine di evitare atteggiamenti suscettibili di provocare l’insorgenza di contenziosi copiosi e diffusi su tutto l’ambito territoriale di competenza.

Con i migliori saluti

IL PRESIDENTE
(Geom. Fausto Savoldi)

Il quadro normativo nazionale in vigore.

Come è noto ai sensi degli articoli 70 e 117 della Costituzione il potere legislativo è riservato al Parlamento e alle Regioni.



In materia di competenza professionale dei geometri, il legislatore è intervenuto nel tempo attraverso l'adozione dei seguenti atti e regolamenti:

R.D. 11 febbraio 1929, n. 274 (“Regolamento per la professione di geometra”), art. 16:

“L'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra sono regolati come segue:

“a) operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di poligonazione, di determinazione e verifica di confini; operazioni catastali ed estimi relativi;

b) operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed inoltre, quando abbiano tenue importanza, di strade ordinarie e di canali di irrigazione e di scolo;

c) misura e divisione di fondi rustici;

d) misura e divisione di aree urbane e di modeste costruzioni civili;

e) stima di aree e di fondi rustici, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, stima dei danni prodotti ai fondi rustici dalla grandine o dagli incendi, e valutazione di danni colonici a culture erbacee, legnose, da frutto, da foglia e da bosco. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;

f) stima, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, di aree urbane e di modeste costruzioni civili; stima dei danni prodotti dagli incendi;

g) stima di scorte morte, operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni; stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali; stima delle acque irrigue nei rapporti dei fondi agrari serviti. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;

h) funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie;

i) curatele di piccole e medie aziende agrarie, in quanto non importino durata superiore ad un anno ed una vera e propria direzione tecnica; assistenza nei contratti agrari;

l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;

m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili;

n) misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili indicate nella lettera m);

o) misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni rurali sopra specificate;

p) funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni innanzi menzionate;

q) mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie nei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, esclusi i progetti di opere pubbliche d'importanza o che implicino la risoluzione di rilevanti problemi tecnici.”;



R.D. 16 novembre 1939 n. 2229 (“Norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato”), provvedimento abrogato con D.lgs. 13 dicembre 2010 n. 212, il cui art. 1 disponeva: *“Ogni opera di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare l'incolumità delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere, ovvero da un architetto iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive attribuzioni, ai sensi della L. 24 giugno 1923, n. 1395, e del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto e delle successive modificazioni. Dal progetto deve risultare tutto quanto occorre per definire l'opera, sia nei riguardi della esecuzione, sia nei riguardi della precisa conoscenza delle condizioni di sollecitazione. Per queste opere è prescritto l'impiego esclusivo di cemento, rispondente ai requisiti di accettazione prescritti dalle norme per i leganti idraulici in vigore all'inizio dei lavori”*;

L. 2 marzo 1949 n. 144 (“Approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri”);

D.M. 6 dicembre 1993 n. 596 (“Regolamento recante la tariffa per le prestazioni professionali dei geometri”); modifica le tabelle allegate alla L. 2 marzo 1949, n. 144;

L. 5 novembre 1971 n. 1086 (“Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”), art. 2: *“Progettazione, direzione ed esecuzione. La costruzione delle opere di cui all'articolo 1 deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze. L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze. ... OMISSIS...”*;

L. 2 febbraio 1974 n. 64 (“Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”), art. 17: *“Denuncia dei lavori, presentazione ed esame dei progetti. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 3 della presente legge, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente, al sindaco ed all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.*

Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori. ... OMISSIS...”; art. 18: *“Autorizzazione per l'inizio dei lavori. ... OMISSIS... I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.”*

T.U. 6 giugno 2001 n. 380 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”), art. 64 (L): *“Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità. (legge n. 1086 del 1971, art. 1, quarto comma; art. 2, primo e secondo comma; art. 3, primo e secondo comma). 1. La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità. 2. La costruzione delle opere di cui all'articolo 53, comma 1, deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei*



7° foglio – segue pagina

PROT.N. 0001355 del 7/2/2012

limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali. 3. L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali. 4. Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate. 5. Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.”; art. 93. (R): “Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche. (legge n. 64 del 1974, articoli 17 e 19). ... OMISSIS... 2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori. ... OMISSIS...”; art. 94. (L): “Autorizzazione per l'inizio dei lavori. (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 18). ... OMISSIS... 4. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.”.